



REGOLAMENTO

Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni

**Approvato con delibera
Consiglio Unione n.3 del 30.01.2013**

**Modificato con delibera
Consiglio Unione n.2 del 15.02.2017
(comma 3 Art. 9)**

IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE

Art. 1

La Struttura dell'Ente

1. L'Ente articola la propria struttura in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dallo Statuto, in tre sistemi distinti che operano in stretta cooperazione ed integrazione:

- Il Sistema degli **Organi di Governo** articolato in
 - Consiglio dell'Unione
 - Presidente
 - Giunta

- Il **Sistema di Gestione** articolato in
 - Direzione della Gestione
 - Settori, Servizi, Uffici

- Il **Sistema dei Controlli Interni, di Revisione e Prevenzione** articolato nelle funzioni:
 - *Controllo di gestione. (art. 3)*
 - *Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art.4)*
 - *Controllo strategico(art. 5)*
 - *Controlli sulle società partecipate non quotate(art.6)*
 - *Controllo sugli equilibri finanziari(art.7)*
 - *Controllo della qualità dei servizi erogati(art.8)*
 - *Controllo e prevenzione della Corruzione e della illegalità (art.9)*

Art. 2

Il sistema dei controlli interni

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito con L. 7 dicembre 2012, n. 213, disciplina il Sistema dei Controlli interni, di Revisione e Prevenzione, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli

altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, i dirigenti, i responsabili dei servizi e le unità di controllo.
3. Il sistema dei controlli come definito dal presente regolamento è integrato dalle norme in materia di Controllo di gestione e di controllo degli equilibri economico finanziari definite nel regolamento di contabilità.
4. La giunta dell'Unione nell'ambito delle proprie competenze relative all'adozione del regolamento previsto dell'art. 48 comma 3 del TUEL in tema di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi disciplina e definisce le unità preposte ai controlli e il relativo inquadramento all'interno dell'organigramma dell'Unione.
5. Le unità preposte ai controlli interni predispongono semestralmente una relazione contenente le risultanze dei controlli stessi, e la inviano al Direttore Generale e alla Giunta, e al Consiglio dell'Unione. Le relazioni semestrali sono rese pubbliche tramite il sito istituzionale dell'Unione Terre d'Argine.
6. Tali risultanze divengono parte integrante del referto che il Presidente dell'Unione, avvalendosi del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Tale referto è finalizzato ad attestare la regolarità della gestione e l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato.
7. Il referto viene redatto sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio dell'Unione.
8. Per l'effettuazione dei controlli di cui al presente Regolamento L'Unione Terre d'Argine potrà istituire uffici unici con altri enti locali mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

I CONTROLLI INTERNI

Art. 3
Controllo di gestione

1. Il Controllo di Gestione è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

2. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. La stessa struttura invia il referto sul controllo di gestione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL.

Art. 4
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è distinto in due fasi, una preventiva ed una successiva:
 - a) fase preventiva alla formazione dell'atto:
in tale fase, prima dell'adozione dell'atto
- ogni responsabile di servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile del servizio finanziario
 - sulle determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria;

- sulle deliberazioni che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia il parere di regolarità contabile.

b) nella fase successiva all'adozione dell'atto
in tale seconda fase

il Segretario Generale esercita un controllo amministrativo ex post secondo i principi generali di revisione aziendale controllando le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

2. A seguito dei controlli sono organizzati periodicamente momenti di incontro con i responsabili dei servizi per condividere ed adottare buone prassi procedurali e tecniche di redazione degli atti.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi responsabili della valutazione dei risultati dei dirigenti e dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio dell'Unione.
4. Le modalità di campionamento e di verifica, sono stabilite preliminarmente con atto del Segretario Generale per ciascun anno finanziario. Tali modalità sono descritte e motivate nelle risultanze del controllo di cui al comma precedente.

Art. 5

Controllo strategico

1. Il Controllo strategico ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la rilevazione:
 - dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
 - degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
 - dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,
 - delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
 - della qualità dei servizi erogati
 - del grado di soddisfazione della domanda espressa,
 - degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico che è posta sotto la direzione direttore generale elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
3. Costituiscono documenti di riferimento per l'esercizio di tale funzione di controllo:
 - il programma di mandato
 - la Relazione Previsionale Programmatica (RPP) triennale approvata in sede di approvazione del Bilancio Preventivo Poliennale
 - tutti gli atti di indirizzo programmatico dell'azione amministrativa adottati dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta
 - gli stati di attuazione dei programmi al 31/8 e al 31/12 di ogni anno
 - ogni altro documento o rapporto sui risultati conseguiti .

Art. 6

Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controlli sulle società partecipate non quotate è esercitato definendo preventivamente in riferimento all'articolo 170, comma 6, del TUEL (Relazione Previsionale e Programmatica) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi.
2. L'unità preposta organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Unione Terre d'Argine e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni acquisite effettua il monitoraggio periodico sull'andamento di tali società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. L'unità preposta al controllo sulle società partecipate non quotate fornisce al servizio economico e finanziario dell'Unione Terre d'Argine i dati contabili e

finanziari e tutti gli elementi acquisiti utili e necessari alla redazione del **bilancio consolidato**, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni relative al controllo sulle società partecipate non quotate di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

Art. 7

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità dell'Unione Terre d'Argine ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Il responsabile del servizio finanziario e' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

Art. 8

Controllo sulla qualità dei servizi

1. I servizi che l'Unione Terre d'Argine eroga sul territorio dell'Unione, direttamente o tramite terzi, adottano modalità gestionali che promuovono il miglioramento e l'adeguamento della loro qualità, anche attraverso la consultazione degli utenti ai fini della definizione degli standard qualitativi da assumere.
2. L'Ente assume impegni di qualità nei confronti dei propri utenti, anche adottando le Carte dei Servizi, che indicano, per ciascun servizio, gli standard qualitativi che l'Amministrazione si impegna a garantire e mantenere.
3. L'Ente procede periodicamente al monitoraggio della soddisfazione degli utenti attraverso sondaggi, questionari ed interviste che producono rendicontazioni di supporto alla valutazione dell'adeguatezza della qualità dei servizi erogati e costituiscono la base per le azioni di miglioramento ed adeguamento degli standard qualitativi assunti. confrontando i propri livelli di servizio con quelli erogati da altri Enti della Regione e dell'Intero Territorio Nazionale.
4. Annualmente, è redatta la *Relazione sullo Stato della Qualità dei Servizi* sulla base dei report semestrali prodotti dalla competente unità di controllo.

Art. 9

Prevenzione della Corruzione e della illegalità

1. Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'Unione Terre d'Argine attiva ed esercita il controllo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.
2. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione (da qui in avanti Responsabile) è individuato nel Segretario Generale.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base:

- del Piano nazionale Anticorruzione approvato dalla Autorità nazionale anticorruzione e dei suoi aggiornamenti, che costituisce atto di indirizzo;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio dell'Unione con atto separato o all'interno dei documenti di programmazione strategico-gestionali e che possono avere valenza annuale e/o pluriennale;

su proposta del Responsabile, è approvato dalla Giunta dell'Unione un piano triennale di prevenzione della corruzione soggetto ad aggiornamento annuale, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e altresì le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

4. Il piano in particolare risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti e prevedendo per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

5. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web dell'Unione Terre d'Argine una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio dell'Unione. Nei casi in cui il Consiglio dell'Unione lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il controllo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità troverà attuazione sulla base delle determinazioni assunte in conferenza unificata ai sensi del comma 60 dell'art 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190.
 2. In tutti i casi in cui il Direttore generale non risulti nominato le disposizioni del presente regolamento che assegnino competenze o responsabilità al Direttore Generale si intendono riferite al Segretario Generale.
-